

**FAND - ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI
DI SCANDIANO PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - ONLUS**

sede legale c/o SERVIZIO DI DIABETOLOGIA Ospedale "C. Magati"

Via Martiri della Libertà, 6 – 42019 SCANDIANO RE

Codice fiscale 91007240350

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Oggi, 21 ottobre 2020, alle ore 18.30, in modalità online tramite Google Meet, si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci della FAND - Associazione Italiana Diabetici di Scandiano per la Provincia di Reggio Emilia - ONLUS per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto e del nome dell'associazione.
2. Presentazione e approvazione bilancio consuntivo del 2019
3. Relazione delle attività svolte
4. Programmi e progetti per il 2020/2021
5. Varie ed eventuali

Sono presenti i soci Berni Barbara, Bertoldi Carla, Branciaroli Carla, Iotti Gianluca, Ventura Tabità, Arlotti Gabriele, Dotti Cristiana, Dott.ssa Lasagni Anna, Tagliavini Patrizia, Zanichelli Liliana. Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, la Sig.ra Berni Barbara, presidente, che invita a svolgere la funzione di Segretario il signor Iotti Gianluca, il quale accetta.

La Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci, dichiara aperta la riunione.

1. **Modifica dello Statuto e del nome dell'associazione;** La Presidente legge e illustra il nuovo Statuto con le modifiche e si informa sul nuovo nome dell'associazione. Si delibera di approvare il nuovo statuto dell'associazione con il nuovo nome; l'Assemblea approva all'unanimità il nuovo statuto dell'associazione.

2. **Presentazione e approvazione bilancio consuntivo del 2019;** la Presidente incarica la consulente amministrativa dell'Associazione, Sig.ra Tagliavini Patrizia, a dare lettura e illustrare il bilancio consuntivo a tutto il 31/12/2019 e i relativi allegati. Dopo ampia discussione si delibera di approvare o non approvare il bilancio; l'Assemblea approva all'unanimità il bilancio consuntivo al 31/12/2019.

3. **Relazione delle attività svolte;** La Presidente, incarica il segretario-tesoriere dell'associazione, il Sig. Iotti Gianluca, a dare lettura ed illustrare la Relazione sull'attività svolta dall'Associazione nel 2019.

4. **Programmi e progetti per il 2020/2021;** La Presidente illustra i programmi e i progetti per il 2020/2021.

5. **Varie ed eventuali;** Niente da segnalare.

Esauriti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

Il Segretario
Gianluca Iotti

Iotti Gianluca
Iotti Gianluca

Il Presidente
Barbara Berni


Barbara Berni



Dr. Giuseppe M. Di Tria

RIEMA SU DOTTOR
DEL DIR. PROV. A.I.
E. CIRCAROLI





STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
"FAND Diabete Reggio Emilia - ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **"FAND Diabete Reggio Emilia - ODV"**, con sede legale nel Comune di Scandiano.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'associazione aderisce alla FAND - ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI - Membro dell'I.D.F. - INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, ai cui scopi istituzionali ispira la propria azione.

Aderisce, altresì, alla F.e.D.ER. (Federazione Diabete Emilia Romagna) per poter meglio garantire la qualità dell'assistenza al paziente con diabete e per essere rappresentati in sede regionale.

L'associazione, che ha propria autonomia gestionale, patrimoniale e operativa, si ispira al principio fondamentale di solidarietà, definito come inderogabile dalla Carta Costituzionale (Art. 2 Cost.).

L'associazione, che interpreta il volontariato quale libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, è ispirata alla piena osservanza del principio democratico, è indipendente da qualsiasi partito politico o azione di parte politica ed è aperta a chi ha i requisiti per aderirvi, senza distinzione alcuna di nazionalità, sesso, razza o confessione.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

1. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
2. le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
3. organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di carattere generale di cui all'art.5 del Dlgs 117 del 2017.
4. beneficenza e erogazione di denaro beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

5. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione, persegue i suoi obiettivi nelle seguenti modalità:

- stimolando l'applicazione delle leggi vigenti per il razionale e corretto trattamento sanitario ed assistenziale dei soggetti diabetici e per la diffusione dei Servizi di Diabetologia;
- promuovendo ogni azione intesa a migliorare la qualità di vita delle persona con diabete, adulti e bambini, con interventi atti a garantire il più agevole accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali
- attivando gruppi di incontro di supporto psicologico e gruppi di terapia-educazione rivolti a pazienti con diabete di tipo I e di tipo II;
- supportando l'Asl di riferimento nell'acquisto e/o noleggio di apparecchiature sanitarie per la diagnosi e la cura del paziente diabetico
- ingaggiando professionisti che possano integrare l'offerta sanitaria, laddove se ne riscontrasse la necessità ed in relazione a precise tematiche per le quali, comunque, dovranno essere sviluppati e redatti appositi progetti in collaborazione con i Servizi di Diabetologia della provincia.
- promuovendo attività di educazione sanitaria e collaborando con le Autorità Sanitarie e Scolastiche alla loro realizzazione;
- promuovendo e collaborando all'organizzazione di corsi di aggiornamento del personale medico e paramedico;
- collaborando con gli operatori dei Servizi delle Unità Operative di Diabetologia nella promozione di iniziative formative/terapeutiche di Educazione sanitaria ed alimentare, rivolte ai pazienti, alle loro famiglie o persone ad esse vicino ed agli operatori;
- promuovendo lo scambio di esperienze ed aiuto reciproco fra le associazioni che si occupano, anche a livello regionale, di identiche o analoghe problematiche;
- organizzando campi estivi ed esperienze educativo-terapeutiche di vacanza per bambini / ragazzi e adulti con l'obiettivo di renderli autonomi nella gestione quotidiana della malattia
- sollecitando le forze politiche per l'adozione di provvedimenti a carattere sociale, per l'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi in tema di prevenzione e cura del diabete e per favorire l'inserimento dei diabetici nel normale contesto operativo della vita socio-economica del Paese;

- rappresentando l'interesse generale della pluralità dei cittadini diabetici presso le Autorità Sanitarie Locali con tutte le iniziative che si rendessero necessarie allo scopo.
- prospettando alle Autorità Sanitarie Locali e Provinciali i problemi relativi alle modalità per la diffusione informativa e l'educazione sanitaria per la prevenzione e la diagnosi precoce atta ad arginare il progressivo incremento della malattia e ad agevolare il miglioramento delle strutture nell'ambito della riforma sanitaria;
- stimolando e sensibilizzando l'opinione pubblica con varie iniziative per incentivare:
 - la conoscenza del diabete nelle sue diverse forme come malattia che non preclude i diversi ambiti della vita sociale (scuola, lavoro, luoghi ricreativi, mobilità,...);
 - la conoscenza dei sintomi del diabete e riconoscerne l'insorgenza;
 - all'assunzione di corretti stili di vita al fine di prevenire il diabete di tipo II ed altre patologie croniche.
- collaborando con i Servizi di Diabetologia, le Università, i Centri di Ricerca, le Istituzioni Scientifiche, stimolandoli a portare un contributo alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura ed, in generale, ad un avanzamento degli studi sul diabete;

svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

In particolare potranno essere programmate attività volte alla raccolta dei fondi necessari per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi; per particolari ragioni, entro sei mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 2 anni;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno 15 giorni nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica e/o **tramite applicazioni (App)** da recapitarsi almeno **10** giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la

prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri dispari non inferiore a tre e non superiore sette eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

